

## **DELIBERA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

### **Il Consiglio dell'Ordine di Biella**

Considerato:

- che da tempo ha individuato nella formazione continua, professionale e deontologica, un aspetto qualificante della professione di avvocato ed una garanzia per i cittadini, tenuto conto del ruolo assegnato all'avvocatura nella tutela dei diritti di questi ultimi;
- che elevati livelli di qualità professionale ed etica sono altresì condizione per salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato da ogni potere e affinché prevalga la funzione di interesse generale della professione sulle regole del mercato;
- che già negli anni scorsi è stato realizzato dall'Ordine un significativo programma di iniziativa formativa per rispondere sia agli interessi della collettività sia all'esigenza espressa da un sistema normativo e giurisprudenziale sempre più complesso;
- che nella formazione professionale continua confluisce e si intende ricompresa ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali e delle regole deontologiche, nonché il loro costante aggiornamento;
- che in data 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento finalizzato a disciplinare la formazione continua;
- che il Consiglio si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto Regolamento, con opportuni adattamenti alla luce dell'esperienza sin ora maturata;
- che è ritenuto precipuo interesse dell'avvocatura che tali iniziative vengano promosse e realizzate direttamente o tramite accordi e convenzioni dalle istituzioni e dalle associazioni forensi, garanti della qualità del servizio reso ai cittadini, a riconferma del ruolo primario svolto dall'avvocatura nella effettiva tutela dei loro diritti;
- che è necessario che sia fatto ogni sforzo affinché gli iscritti tutti condividano il valore culturale ed etico della formazione continua e la grande occasione di valorizzazione della professione che essa rappresenta;

delibera il seguente

# **REGOLAMENTO**

## **Articolo 1**

### **(Piano annuale di offerta formativa – Organizzazione)**

L'attività di formazione professionale continua degli avvocati biellesi è disciplinata dal presente Regolamento nel quadro di quanto approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 e successive modifiche.

Il Consiglio dell'Ordine di Biella, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Forensi e dell'Unione Distrettuale degli Ordini del Piemonte e Valle d'Aosta, predisporrà entro il 31 ottobre di ogni anno un piano avente ad oggetto l'offerta formativa riguardante l'anno successivo.

Il piano, accompagnato dalla relazione prevista dall'articolo 7 del Regolamento Nazionale, sarà tempestivamente trasmesso al CNF.

Potranno essere altresì organizzati nel corso dell'anno eventi formativi non previsti nel piano. Il mancato inserimento di un evento nel piano formativo non pregiudica la possibilità per l'iscritto di inserire la partecipazione a tale evento nella relazione annuale prevista all'articolo 6.

## **Articolo 2**

### **(Piano annuale di offerta formativa – Accredimento preventivo)**

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti, le istituzioni, le associazioni forensi o gli organismi pubblici, singoli iscritti o studi professionali che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento C.N.F., intendano proporre l'organizzazione, inserendoli nel piano annuale (e così ottenerne l'accredimento) di eventi formativi dovranno farne domanda all'Ordine indicando la tipologia, gli argomenti da trattare ed i docenti.

Entro il termine del 31 ottobre previsto all'articolo precedente, l'Ordine dovrà deliberare sulla domanda di inserimento dell'evento formativo previsto nel piano annuale che comporterà l'automatico accredimento.

Alla Commissione scientifica istituita dal Consiglio è affidata l'istruttoria delle domande; la decisione circa l'accoglimento od il rigetto delle domande concernenti l'accredimento

preventivo di eventi formativi dovrà essere assunta dal Consiglio con provvedimento motivato.

Le domande riguardanti eventi non previsti dai piani annuali dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data per la quale l'evento è fissato; in caso di urgenza il Consiglio potrà accreditare l'evento successivamente al suo verificarsi.

Eccezionalmente potranno essere prese in considerazione le domande provenienti, nel termine sopra indicato, da enti od organismi privati, anche se operanti con finalità di lucro, le quali dovranno essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori ed i loro curricula, i titoli delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità di posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse potranno essere accolte con delibera motivata a condizione che l'accreditamento sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purchè quest'ultima non costituisca oggetto di un già programmato evento, fatta salva la necessaria particolare utilità dell'iniziativa e sempre che il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento stesso.

L'eventuale concessione del patrocinio da parte dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.

### **Articolo 3**

#### **(Iscrizione e partecipazione alle iniziative formative)**

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili, possono essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché, eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella favorisce la formazione gratuita dei propri iscritti in misura tale da consentire a ciascuno l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi possibilmente non onerosi.

L'iscrizione può essere subordinata al pagamento di un contributo alle spese per l'organizzazione di ogni singola iniziativa e per spese generali nella misura fissata dal Consiglio dell'Ordine nei confronti degli avvocati che non siano iscritti presso l'albo tenuto a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella.

La frequenza ai corsi viene verificata da personale dell'Ordine che provvede ad annotare le presenze o mediante diversa modalità di controllo deliberata dall'Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ove necessario, essere reiterati anche mediante proiezione di eventuale supporto all'uopo videoregistrato.

#### **Articolo 4** **(Altri corsi accreditati)**

La partecipazione ai corsi di carattere istituzionale organizzati direttamente dal C.N.F. e da questo Ordine comporta il riconoscimento di crediti nella misura che verrà deliberata sulla base del programma e della durata di ogni singolo corso.

La partecipazione alla scuola forense per praticanti organizzata da altri Ordini anche in collaborazione con altri enti comporta per i praticanti con patrocinio il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui essi abbiano conseguito l'attestato di frequenza o atto equipollente.

La partecipazione agli eventi formativi predisposti da Ordini facenti parte dell'Unione Distrettuale del Piemonte e Valle d'Aosta comporta l'automatico accreditamento nella medesima misura da essi riconosciuta.

Anche la partecipazione ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata nel Distretto della Corte d'Appello di Torino, nonché ai masters e corsi di specializzazione organizzati da Università, anche estere, comporta il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di partecipazione, con il limite di 24 crediti per ciascun evento, solo nell'ipotesi in cui si sia conseguito l'attestato di frequenza dell'intero corso.

## **Articolo 5**

**(Altre attività per cui può essere richiesto il riconoscimento dei crediti: svolgimento di relazioni, lezioni, partecipazione alle commissioni per gli esami di stato; attività in autonomia)**

In applicazione del disposto dell'articolo 4 del Regolamento Nazionale integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame.
- e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti. L'attività di tutor in corsi istituzionali comporta il riconoscimento di crediti in misura proporzionale all'attività svolta.

Potranno contribuire all'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia dagli iscritti o dalle associazioni professionali: in particolare potrà comportare il riconoscimento di crediti la partecipazione da parte dell'iscritto a corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione e questa sia documentata.

## **Articolo 6**

**(Relazione annuale)**

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine o che non siano stati dallo stesso preventivamente accreditati, l'avvocato che vi abbia partecipato dovrà produrre attestato di partecipazione, rammentandosi che ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la formazione continua approvato dal C.N.F. in data 13.07.2007 costituiscono adempimento dell'obbligo formativo solo gli eventi accreditati organizzati dagli enti ivi specificatamente indicati.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Biella dovrà produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno una sintetica relazione che indichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, documentando le eventuali attività formative da lui svolte rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4 del Regolamento C.N.F. ed evidenziando ogni diversa attività atta a garantire l'assolvimento dell'obbligo deontologico di formazione professionale e deontologica.

## **Articolo 7** **(Esoneri)**

Sono esonerati dagli obblighi formativi relativamente alla materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale gli iscritti Consiglieri del CNF, i delegati alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense e i Consiglieri dell'Ordine per tutta la durata della carica. Altre cause di dispensa sono quelle elencate dal secondo comma del'art. 4 del regolamento per la formazione, unificate dalle seguenti caratteristiche relative all'esonero:

- (a) a differenza dei casi di cui al primo comma in cui opera automaticamente, è accordato (o negato) a discrezione del Consiglio dell'Ordine con provvedimento motivato;
- (b) presuppone la domanda dell'interessato;
- (c) può dispensare totalmente, o solo, parzialmente dall'obbligo;
- (d) nel caso di dispensa parziale, con lo stesso provvedimento che l'accorda il Consiglio dell'Ordine determinerà la misura dei crediti formativi residui avuto riguardo alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.

Dunque le cause di esonero si distinguono in due gruppi a seconda (i) che siano motivate da ragioni *lato sensu* riconducibili ad un impedimento all'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero (ii) si riconnettano ad una condizione personale che non necessariamente impedisce l'adempimento dell'obbligo.

Il primo caso è quello dell'esonero dovuto a:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense.

Il secondo caso è quello dell'esonero richiesto da chi abbia maturato almeno 40 anni di iscrizione all'albo e in questo caso occorrerà tenere conto del settore di attività, della quantità e qualità dell'attività professionale del richiedente e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

Così come indicato nella relazione del CNF relativa al regolamento per la formazione il principio sotteso alla previsione di questa dispensa non deve essere inteso in un senso che sarebbe confliggente con lo spirito della formazione continua, per cui saranno indici di valutazione per l'esonero le circostanze relative all'essere o meno titolare di un avviato studio, di frequentarlo quotidianamente, di esercitare in prima persona e di curare affari di rilievo.

Si sottolinea quindi che non sarà l'anzianità di iscrizione da sola a determinare l'esonero, ma costituirà unicamente la preconditione di innesco di un procedimento valutativo complesso che potrà condurre all'esonero totale o, anche solo parziale, dai crediti.

All'esonero conseguirà la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità se parziale.

## **Articolo 8**

### **(Crediti formativi e verifica)**

L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

Il primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del Regolamento nazionale (anni 2008-2009-2010) è regolamentato da disciplina transitoria.

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.

Ogni iscritto dovrà conseguire nel triennio, a partire dal secondo triennio di valutazione (2011/2013) un numero di crediti formativi, che saranno attribuiti secondo i criteri indicati nel presente Regolamento, sulla base di quanto deliberato in merito dal C.N.F.; dei crediti complessivi ogni iscritto potrà scegliere liberamente gli eventi e proporre le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma dovrà essere rispettato il numero minimo di crediti formativi nel triennio derivante da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia, secondo quanto determinato dal C.N.F.

Il Consiglio dell'Ordine verificherà l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate un numero di crediti formativi secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolgerà attività di controllo ed allo scopo potrà chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuirà crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate e salva l'apertura di procedimento disciplinare.

Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

## **Articolo 9**

### **Disciplina transitoria**

Nel primo triennio di valutazione (anni 2008-2009-2010) posto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella aderisce a quanto determinato dal C.N.F. con propria circolare in data 22.01.2011, si dà atto che viene concessa agli iscritti la possibilità di recuperare sino ad un massimo di 15 crediti formativi qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsti per il primo triennio, di cui 6 per la materia di ordinamento forense, previdenziale e deontologia a condizione che detto recupero avvenga entro il 31.07.2011, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011/2013.



**Articolo 10**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 21 marzo 2011.

Biella, li 14 Marzo 2011